



Appello di Confartigianato

Supporti per rilanciare la moda, settore duramente colpito dalla crisi

“La moda ha subito gli effetti peggiori della crisi: tra gennaio e novembre 2020 le imprese hanno perso 16,9 miliardi di euro di fatturato e 10,7 miliardi di euro di esportazioni. Servono subito interventi strutturali per rilanciare il settore di punta del made in Italy nel mondo, ad alta vocazione artigiana, con 36mila imprese artigiane che danno lavoro a 157mila addetti, un terzo dell'occupazione del settore”. La sollecitazione è stata espressa dal presidente di Confartigianato Moda Fabio Pietrella, intervenuto in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera sul Piano nazionale ripresa e resilienza. Pietrella, nel lamentare l'assenza di interventi dedicati al settore della moda, ha sottolineato la necessità di misure per rilanciare i consumi interni di moda made in Italy e per accompagnare le imprese a riposizionarsi sui mercati internazionali in una logica di filiera. “Le nostre imprese - ha spiegato - hanno necessità di un sostegno, anche in forma

di decontribuzione, per far fronte ai costi legati a ricerca e sviluppo, alla digitalizzazione delle collezioni, alla formazione del personale”. Per le micro e piccole imprese è indispensabile un credito d'imposta per i costi legati alla creazione di campionari e allo sviluppo delle collezioni, oltre a una garanzia dello Stato sui pagamenti dei clienti. Pietrella ha poi chiesto una rigorosa attività di vigilanza e di contrasto nei confronti dei fenomeni di concorrenza sleale messa in atto da operatori abusivi e delle pratiche di subfornitura distorta che penalizzano le piccole imprese. Sul fronte del reshoring, il Presidente di Confartigianato Moda chiede i contributi per riportare le produzioni in Italia siano subordinati al rispetto degli accordi di filiera pluriennali siglati con le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese manifatturiere italiane.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

| | | | |
|------------------|---------|-------------------|----------------|
| Lunedì | mattina | dalle 8.30 | alle 13 |
| Martedì | mattina | dalle 8.30 | alle 13 |
| Mercoledì | mattina | dalle 8.30 | alle 13 |
| Giovedì | mattina | dalle 8.30 | alle 13 |
| Venerdì | mattina | dalle 8.30 | alle 13 |
| Sabato | mattina | dalle 8.30 | alle 12 |

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell'associazione è
0543 452811

○○○ IN QUESTO NUMERO:

| | |
|---|-----------|
| Consulenza Fiscale: Cartelle prorogate fino al 28 febbraio 2021 | da pag. 2 |
| Consulenza del Lavoro: Datori di lavoro, ulteriori novità | da pag. 5 |
| Credito: I tassi di febbraio | da pag. 6 |
| Internazionalizzazione: Contributi per la partecipazione a fiere | da pag. 7 |

STOP ALLE CARTELLE FINO AL 28 FEBBRAIO 2021

Il DL 7/21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante *“Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ha differito al 28 febbraio 2021 il termine *“finale”* di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 da DL 3/2021.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della *“zona rossa”* (allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 28 febbraio 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto *“Rilancio”*, il 19 maggio 2020, e fino al 31 dicembre 2020 e dall'entrata in vigore del DI n. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pa superiori a 5mila euro

Sospensione dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5mila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta *“zona rossa”* (allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020, e quindi dal 19/5/2020, che ha introdotto tale previsione normativa, l'agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'articolo 72-bis del Dpr n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Faq sulle misure introdotte in materia di riscossione dai decreti Covid-19

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, aggiornate anche secondo le nuove disposizioni del DI n. 7/2021.

INVIO SEMESTRALE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Oltre a confermare lo slittamento - dal 1° all'8 febbraio 2021 - del termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi relativi al 2020, con D.M. 29 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha riscritto il calendario per le trasmissioni 2021: viene eliminata la periodicità mensile, sostituita con una nuova periodicità semestrale. Salvi ulteriori futuri ripensamenti, la trasmissione dei dati mese per mese scatterà dal 1° gennaio 2022.

I dati che vanno trasmessi al Sistema Tessera

Sanitaria sono, sostanzialmente, quelli che l'Agenzia delle Entrate utilizza per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

Pertanto, il Sistema TS raccoglie i dati relativi:

- a) alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- b) ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

La trasmissione è obbligatoria per tutti coloro che operano, a vario titolo, nel mondo delle professioni sanitarie o comunque hanno a che fare con la sanità.

Pertanto, l'adempimento riguarda le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, le parafarmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, degli infermieri, degli psicologi, ostetriche, radiologi e tecnici di radiologia medica, gli ottici.

Inoltre, sono obbligati all'invio anche molte altre professioni sanitarie (biologi, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, giusto per citarne alcuni).

A partire dai dati relativi alle spese 2020, occorre indicare anche le modalità di pagamento delle spese sanitarie (art. 1, comma 679, legge n. 160/2019). Ciò in quanto dal 2020 possono essere detratti in dichiarazione solo le spese pagate con strumenti tracciabili (carte di credito, bancomat, etc.) ad esclusione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che, quindi, possono continuare ad essere pagate anche in contanti.

Il nuovo calendario per la trasmissione dei dati

Viene completamente riscritta la tempistica per la trasmissione dei dati.

In particolare, le spese sostenute:

- ➔ nel 2020 vanno trasmesse entro l'8 febbraio 2021;

- ➔ nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021;
- ➔ nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio 2022;
- ➔ dal 1° gennaio 2022 andranno trasmesse entro la fine del mese successivo.

La data dell'8 febbraio per la trasmissione delle spese 2020 era stata già fissata dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 gennaio 2021.

Inoltre, il nuovo decreto specifica che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

Opposizione all'utilizzo dei dati

Il nuovo decreto conferma anche le nuove date per esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati fisate nel provvedimento appena citato.

Infatti, l'opposizione può essere effettuata:

- ➔ dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 per chi opta per l'accesso diretto al sistema TS;
- ➔ dal 1° ottobre 2020 all'8 febbraio 2021, per chi sceglie di farlo mediante comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

Con il provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito:

- ➔ le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- ➔ le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore o dell'intermediario delegato;
- ➔ le modalità per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei casi di ritardo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

L'art. 12-novies del decreto Crescita 2019 prevede che l'Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta e, nei

casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, comunichi al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta nonché degli interessi dovuti.

Con **D.M. 4 dicembre 2020**, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha modificato le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuato le procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata. In particolare, il decreto demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall'Agenzia, nonché delle modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell'imposta dovuta e non versata.

Con il provvedimento del 4 febbraio 2021 l'Agenzia stabilisce dunque le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce a ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all'emissione di fattura elettronica, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

- delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

La messa a disposizione dei dati è eseguita mediante servizi web esposti nell'area riservata del contribuente.

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'allegato delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture.

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non

individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.

Le modifiche sono effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Presentazione domande di integrazione salariale all'Inps Prime istruzioni operative

L'Inps con il messaggio 406 del 29/01/2021 ha fornito i primi chiarimenti per la presentazione delle domande di integrazione salariale sul proprio sito. Nello specifico si fa riferimento alle domande di CIGO, CIG in deroga e FIS.

Le istruzioni precisano che è stata istituita una nuova causale da indicare nelle domande denominata "COVID 19 L. 178/20".

Si ricorda che le nuove 12 settimane previste dalla legge di bilancio non prevedono il pagamento del contributo addizionale.

Le domande relative al mese di gennaio 2021 saranno da presentare entro il 28/02/2021.

Cig riconosciuta agli ex-dipendenti - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'obbligo di tassazione

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 47 del 19/01/2021, risponde ad un quesito che era stato posto sugli obblighi del datore il lavoro in qualità di sostituto d'imposta in caso di erogazione di emolumenti di cassa integrazione a ex-dipendenti.

L'Agenzia ha chiarito che resta in capo al datore di lavoro l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF e di conseguenza anche il versamento di quanto trattenuto.

Restano sempre a suo carico, in qualità di sostituto d'imposta, la predisposizione della CU per certificare al lavoratore il reddito corrisposto e l'imposta trattenuta e del modello 770 per comunicare all'Agenzia quanto trattenuto e versato.

Incentivo IO lavoro - Proroga della scadenza delle domande

In data 29/01/2021 l'ANPAL ha comunicato che le domande di accesso all'incentivo IO lavoro possono essere inviate, tramite il sito INPS, anche oltre il 31/01/2021, scadenza originariamente fissata.

La proroga riguarda però solo l'invio delle do-

mande e non la fruizione dell'incentivo che spetta sempre ai datori di lavoro che hanno assunto o trasformato a tempo indeterminato lavoratori tra l'01 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Autoliquidazione INAIL 2020/2021 - Scadenza premio al 16/02/2021

Il 16/02/2021 scade il pagamento del premio INAIL.

Il premio va versato tramite modello F24 e può essere pagato o in un'unica soluzione il 16/02/2021 o in quattro rate trimestrali (16/02/2021 - 17/05/2021 - 20/08/2021 - 16/11/2021). Le rate successive alla prima saranno maggiorate di interessi.

CU 2021 - Termini per la consegna e l'invio telematico

In data 15/01/2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello definitivo della CU 2021 e le relative istruzioni.

Nel modello sono state inserite tutte le caselle necessario all'indicazione del nuovo trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione, nonché del premio COVID di marzo 2020.

La scadenza per l'invio telematico e la consegna ai lavoratori è stata fissata al 16/03/2021.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

| Prodotti | Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3 | Fascia 4 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fido di c/c | Euribor 3m + 4,400 = 3,853% | Euribor 3m + 5,350 = 4,803% | Euribor 3m + 6,750 = 6,203% | Euribor 3m + 8,300 = 7,53% |
| Fido sbf | Euribor 3m + 3,000 = 2,453% | Euribor 3m + 3,700 = 3,153% | Euribor 3m + 4,700 = 4,153% | Euribor 3m + 5,400 = 4,853% |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 = 2,453% | Euribor 3m + 3,700 = 3,153% | Euribor 3m + 4,700 = 4,153% | Euribor 3m + 5,400 = 4,853% |

Unicredit

| Prodotti | Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3 | Fascia 4 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fido di c/c | Euribor 3m + 4,250 = 3,703% | Euribor 3m + 5,150 = 4,603% | Euribor 3m + 6,300 = 5,753% | Euribor 3m + 8,300 = 7,753% |
| Fido sbf | Euribor 3m + 2,400 = 1,853% | Euribor 3m + 2,900 = 2,353% | Euribor 3m + 4,700 = 4,153% | Euribor 3m + 5,400 = 4,853% |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 = 2,453% | Euribor 3m + 3,700 = 3,153% | Euribor 3m + 4,700 = 4,153% | Euribor 3m + 5,400 = 4,853% |

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

| Prodotti | Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3 | Fascia 4 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fido di c/c | Euribor 3m + 4,250 = 3,703% | Euribor 3m + 5,150 = 4,603% | Euribor 3m + 6,750 = 6,203% | Euribor 3m + 8,300 = 7,753% |
| Fido sbf | Euribor 3m + 3,000 = 2,453% | Euribor 3m + 3,700 = 3,153% | Euribor 3m + 4,700 = 4,153% | Euribor 3m + 5,400 = 4,853% |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 = 2,453% | Euribor 3m + 3,700 = 3,153% | Euribor 3m + 4,700 = 4,153% | Euribor 3m + 5,400 = 4,853% |

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

| Prodotti | Fascia 1 | Fascia 2 | Fascia 3 | Fascia 4 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fido di c/c | Euribor 3m + 4,250 = 3,703% | Euribor 3m + 5,150 = 4,603% | Euribor 3m + 6,300 = 5,753% | Euribor 3m + 7,500 = 6,953% |
| Fido sbf | Euribor 3m + 2,400 = 1,853% | Euribor 3m + 2,900 = 2,353% | Euribor 3m + 3,800 = 3,53% | Euribor 3m + 4,900 = 4,353% |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 = 2,453% | Euribor 3m + 3,700 = 3,153% | Euribor 3m + 4,700 = 4,153% | Euribor 3m + 5,400 = 4,853% |

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE

La Camera di Commercio della Romagna mette a disposizione 150.000 euro per favorire la partecipazione delle imprese a eventi fieristici, che da quest'anno possono essere anche fiere virtuali e fiere italiane di carattere internazionale. Sono ammissibili le spese per:

- ➔ noleggio e allestimento dell'area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc);
- ➔ hostess e interpretariato;
- ➔ trasporto materiali e prodotti, compresa l'assicurazione;

Nel caso di fiere virtuali:

- ➔ iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione;
- ➔ produzione di contenuti digitali.

Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di rappresentanza e di produzioni di campionature. Il contributo, in regime "de minimis", non potrà superare il 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) e sarà computato fino ad un massimo di - euro 1.500,00 per partecipazioni in presenza a fiere in Italia, Repubblica di San Marino e Unione Europea;

- ➔ euro 3.000,00 per partecipazioni in presenza a fiere extra Unione Europea;
- ➔ euro 1.500,00 per partecipazioni a fiere virtuali.

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov (Agef), dalle ore 9.00 del 25.01.2021 alle ore 21.00 del 26.03.2021, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande saranno registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione.

Per informazioni, rivolgersi a Fabiola Foschi, referente Categorie e Mercati, tel 0543 452844.